



COMUNE DI TRECASTELLI

PROVINCIA DI ANCONA

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI TRECASTELLI

Periodo: dal 01.01.2025 al 31.12.2027

CIG (Codice Identificativo Gara):.....

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali, come meglio indicato al successivo articolo 5, nonché l'attività di custodia durante le operazioni di tumulazione, in occasione di funerali e l'attività di custodia, sorveglianza e pulizia della "Camera del Commiato", realizzata nel Cimitero cittadino di Trecastelli - della Municipalità di Ripe.

I Cimiteri ricompresi nel territorio comunale di Trecastelli (planimetrie - Allegato B) sono:

- Cimitero della Municipalità di Ripe, via Crocefisso
- Cimitero della Municipalità di Castel Colonna, via Fonte
- Cimitero della Municipalità di Monterado, via Marconi

In via sommaria si precisa che le operazioni cimiteriali richieste sono tutte quelle necessarie a garantire il servizio cimiteriale ed i relativi servizi collaterali, da quando il feretro entra nei cimiteri e per tutti i feretri che, eventualmente, ne escano, nell'ambito dell'area cimiteriale. Tutte le operazioni debbono essere svolte con perizia, diligenza, e con riferimento al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e s.m.i., del Reg. 9-2-2009 della Regione Marche "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005", n. 3. Pubblicato nel B.U. Marche 19 febbraio 2009, n. 17, delle Leggi Sanitarie vigenti di settore e del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Comune di Trecastelli, approvato con D.C.C. n. 57 del 29/09/2015.

L'Appaltatore è, in ogni caso, obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che nello svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il servizio stesso. Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante il periodo di appalto.

L'appalto è costituito sostanzialmente da attività remunerate a consumo. Le stesse verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione e della quantità di detta erogazione, con riferimento ai prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi, ed al netto della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

2. Le indicazioni tecniche contenute nel presente capitolato sono da intendersi minime e possono essere integrate nel corso dell'appalto. La ditta risultata aggiudicataria dovrà svolgere le prestazioni richieste sulla base delle indicazioni del Responsabile dell'Appalto. Il presente capitolato, forma parte integrante e sostanziale del contratto.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale. Le indicazioni del presente capitolato e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza e le caratteristiche di esecuzione dei lavori oggetto del contratto.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha durata di mesi 36 (trentasei), a partire dal 01.01.2025 fino al 31.12.2027.

2. È fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata da parte del Comune, nei casi di cui al presente capitolato, oltre che nei casi di inadempimento di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i

3. Alla scadenza, qualora non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l'aggiudicatario dovrà garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ART. 3- CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

1. Per la regolamentazione del procedimento di affidamento e per la successiva stipula di contratto si applica il Decreto Legislativo n. 36/2023. Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel contratto relativo al servizio di cui trattasi, del disciplinare di gara e del presente Capitolato, delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore ed in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire a regola d'arte il servizio affidato.

2. L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 104 del 01/10/2024 avverrà mediante procedura negoziata, RDO semplice, sulla piattaforma telematica di e-procurementMePA, con il criterio del minor prezzo di cui al comma 3 dell'art. 108 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate.

3. Relativamente al servizio in oggetto, l'appaltatore intrattiene rapporti solo con il Comune. Sono escluse dall'appalto le prestazioni non espressamente previste nel presente capitolato.

Tutti i servizi elencati nel presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e, per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati dall'impresa, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati.

Si intendono casi di forza maggiore eventi naturali quali uragani, nevicate eccezionali e terremoti. Qualora, per qualsiasi causa, l'appaltatore non potesse temporaneamente assicurare totalmente o parzialmente il servizio, dovrà assumersi gli oneri per l'intervento sostitutivo del Comune.

Trattandosi di servizio pubblico essenziale, l'affidatario è tenuto ad espletare i servizi di cui al presente appalto in ogni caso, anche nell'ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

I servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla L. 146 del 12.06.1989, secondo le modalità disposte dal Comune.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, il Comune di Trecastelli, potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'impresa Appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese sull'impresa medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili per l'eventuale risarcimento dei danni.

Trattandosi di servizio pubblico essenziale, viene fatto obbligo all'appaltatore di essere sempre reperibile e disponibile, anche nei periodi di ferie e festivi, senza con ciò avanzare le richieste di maggiori compensi e indennizzi.

L'appaltatore, prima dell'inizio della decorrenza del contratto, deve essere dotato di un ufficio munito di telefono, e postazione informatica con casella di posta elettronica, presso il quale, deve sempre essere garantita la presenza di un incaricato per il ricevimento degli ordini e delle chiamate di servizio.

L'appaltatore deve altresì garantire, per eventuali urgenze, la reperibilità immediata di un proprio incaricato. A tal fine l'appaltatore deve fornire il numero telefonico di cellulare e P.E.C. dell'incaricato reperibile.

Deve, inoltre, essere dotato di una sede operativa, collocata ad una distanza dal Comune di Trecastelli, tale, da consentire di raggiungere i cimiteri comunali e/o la sala del commiato, per lo svolgimento del servizio richiesto, nel tempo massimo di 1,30 ore dalla chiamata.

L'appaltatore non può, per tutta la durata dell'appalto, operare presso il cimitero comunale attivando servizi propri a favore di terzi. In ogni caso, anche le attività già in essere in quanto usualmente esercitate dai concorrenti, devono essere formalmente dichiarate al fine di consentire al Comune la valutazione in ordine ad un possibile conflitto di interessi. Qualora, nel corso dell'appalto, il Comune verifichi la sussistenza, in concreto di una situazione di conflitto di interessi, si farà ricorso a procedura di risoluzione contrattuale.

ART. 4 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO ED APPLICAZIONE DEL RIBASSO D'ASTA

1. Per i servizi, oggetto del presente appalto, di cui al successivo art. 5 (operazioni cimiteriali e custodia "Sala del Commiato"), stante l'impossibilità di predeterminare il numero e la tipologia delle operazioni cimiteriali che si effettueranno nel periodo di riferimento, l'importo a base d'asta è stimato in € **14.344,00** annui (quattordicitrecentoquarantaquattro/00), al netto dell'IVA, sulla base del numero medio delle operazioni svolte negli ultimi tre anni e dei prezzi unitari posti a base d'appalto, al lordo degli oneri della sicurezza compresi nei prezzi e degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso così come dettagliati nell'allegato "A".

2. Il valore complessivo a base d'asta dell'appalto, per i tre anni di esecuzione del servizio, è di € **43.032,00** (quarantatrezerotrentadue/00) al netto dell'IVA, inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così come indicato al precedente comma 1.

3. Il ribasso percentuale d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria, all'atto della gara, sul prezzo di ogni singola operazione cimiteriale, come meglio specificate nell'elenco "ALLEGATO A".

4. L'importo stimato per le operazioni cimiteriali di cui al precedente comma 2 non è impegnativo per l'Amministrazione comunale, in quanto potrà subire variazioni in base alle effettive esigenze; resta pertanto inteso che il pagamento dei servizi di cui al successivo art. 5 verrà fatto in base al numero effettivo di operazioni cimiteriali svolte nel periodo di riferimento.

5. In caso di necessità ed a semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare le operazioni di tumulazione ed inumazione di cui al successivo art. 6 anche nei giorni festivi, così come garantire l'apertura e la custodia della "Sala del Commiato. In tal caso, verrà riconosciuta alla ditta una maggiorazione del 30% (trenta per cento) sull'importo dovuto per l'operazione/servizio effettuati.

6. I prezzi contrattuali resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

ART. 5 - SERVIZI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE: OPERAZIONI CIMITERIALI

La ditta appaltatrice sarà tenuta a svolgere con il personale necessario e professionalmente competente, le operazioni cimiteriali, come di seguito indicate:

1.1 TUMULAZIONE, ovvero la deposizione del feretro, della cassetta ossario o dell'urna cineraria nel loculo o nella tomba. Si distingue:

a. apertura e pulizia del loculo;

b. realizzazione di soletta divisoria in tavelloni di calce armato di cm.3 o tramezzo

verticale in tavelloni e cemento, o altro idoneo materiale, per isolare le salme nei loculi pluriposto;

c. trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di tumulazione (con mezzo idoneo), compresa eventuale sosta nella chiesa cimiteriale o "Sala del Commiato" per la funzione/commemorazione religiosa;

d. deposizione del feretro, della cassetta ossario o dell'urna cineraria nel loculo assegnato;

e. chiusura del loculo con muro di mattoni pieni o altro idoneo materiale di tamponamento prefabbricato;

f. intonacatura della chiusura da eseguirsi a regola d'arte;

g. rimozione di eventuali impalcature e pulizia della zona, raccogliendo il materiale di risulta derivante dall'operazione di tumulazione.

Al fine di una esatta valutazione degli interventi previsti si indicano le seguenti misure del fronte loculi per la relativa apertura e chiusura:

- cm 80x60
- cm 240x60
- cm 200x60
- cm 107x50
- cm 50x50
- cm 30x30

1.1.2. TUMULAZIONE IN CELLA PER CASSETTINE OSSARIO E IN CELLE PER URNE

CINERARIE, consistente in:

- a. apertura e pulizia della cella;
- b. trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero- al luogo di tumulazione (con mezzo idoneo), compresa eventuale sosta nella chiesa cimiteriale o "Sala del Commiato" per la funzione/commemorazione religiosa;
- c. deposizione della cassetta ossario o dell'urna cineraria nella cella assegnata;
- d. chiusura della cella con muro di mattoni pieni o altro idoneo materiale di tamponamento prefabbricato;
- e. intonacatura della chiusura da eseguirsi a regola d'arte;
- f. rimozione di eventuali impalcature e pulizia della zona, raccogliendo il materiale di risulta derivante dall'operazione di tumulazione.

Tutti i lavori ed i materiali di muratura, nessuno escluso, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

1.1.3 TUMULAZIONE IN TOMBE INTERRATE (tipo a pozzo), consistente in:

- a. apertura della tomba previo scavo e demolizione del muro, ovvero rimozione della lastra di chiusura nel caso di apertura fuori terra;
- b. trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di tumulazione (con mezzo idoneo), compresa eventuale sosta nella chiesa cimiteriale o "Sala del Commiato" per la funzione/commemorazione religiosa;
- c. tumulazione del feretro, della cassetta ossario o dell'urna cineraria nella tomba;
- d. chiusura della tomba con muro di mattoni pieni o altro materiale idoneo, ovvero riposizionamento della lastra di chiusura nel caso di apertura fuori terra;
- e. intonacatura della chiusura da eseguirsi a regola d'arte;

f. rimozione di eventuali impalcature, riempimento dello scavo con terra di risulta e pulizia della zona.

Tutti i lavori ed i materiali di muratura, nessuno escluso, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

1.2 INUMAZIONE, ovvero il seppellimento della salma nella nuda terra. Consiste in:

a. escavazione, a mano o con mezzi meccanici idonei, di una fossa delle seguenti caratteristiche:

per i cadaveri di persone oltre i 10 anni di età:

una lunghezza di ml. 2,20, una larghezza di ml. 0,80 ed una profondità non inferiore a ml. 2,00 e comunque delle dimensioni previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 285/1990;

per i cadaveri di fanciulli sino a 10 anni di età:

profondità non inferiore a ml. 2,00, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di ml. 1,50 ed una larghezza di ml. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno ml. 0,50 da ogni lato e comunque delle dimensioni previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 285/1990;

b. trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero alla cappella per l'eventuale funzione religiosa e successivamente, con mezzo idoneo al posto di inumazione precedentemente preparato;

c. interrimento del feretro con mezzo meccanico e sistemazione della terra rimossa in cumulo sopra la fossa stessa a "colmo";

d. pulizia dell'area circostante il luogo di inumazione ed eventuale trasporto a pubblica discarica del terreno in eccesso.

1.3 ESTUMULAZIONE, ovvero la rimozione del feretro dal loculo (di colombario e di edicola) o dalla tomba, PER RACCOLTA RESTI MORTALI (riduzione) O RICOGNIZIONE. L'operazione di estumulazione non comprende l'eventuale collocazione del feretro o della cassetta ossario o dell'urna cineraria in altro loculo, cella, tomba o edicola, che, ove necessario, sarà eseguita secondo le operazioni di cui al precedente comma 1, applicando i prezzi di cui all'ALLEGATO A.

Si distingue in:

1.3.1 ESTUMULAZIONE DA LOCULI SIA DI COLOMBARIO CHE DI EDICOLA, PER RACCOLTA RESTI MORTALI (riduzione) O RICOGNIZIONE, consiste in:

a. apertura del loculo mediante asportazione della lapide e demolizione del muro;

b. abbattimento del tramezzo o della soletta se trattasi di più salme tumulate in loculi pluriposto;

c. trasferimento del feretro in locale idoneo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;

- d. apertura ed ispezione del feretro per verificarne lo stato e l'integrità;
- e. raccolta dei resti mortali in cassetta ossario di zinco (fornita dalla ditta appaltatrice) munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto e sua saldatura, se la salma è trovata in stato di mineralizzazione, oppure deposizione della bara in involucro di zinco (fornito dai familiari) munito di targhetta identificativa, se la salma è trovata in stato di mummificazione;
- f. chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni o altro idoneo materiale ed intonacatura della chiusura, se vi rimane tumulata la salma ovvero i resti mortali;
- g. costruzione di n. 2 castelletti in legno se il loculo rimane vuoto;
- h. fissaggio della lapide;
- i. pulizia e rimozione dell'eventuale materiale di risulta a seguito dell'operazione di estumulazione.

Tutti i lavori ed i materiali di muratura, nessuno escluso, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

1.3.2 ESTUMULAZIONI DA TOMBA INTERRATA (tipo pozzo) PER RACCOLTA RESTI MORTALI (riduzione) O RICOGNIZIONE della salma consiste in:

- a. apertura della tomba previo scavo e demolizione del muro, ovvero rimozione della lastra di chiusura nel caso di apertura fuori terra;
- b. trasferimento del feretro in locale idoneo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- c. apertura e ispezione del feretro per verificarne lo stato e l'integrità;
- d. raccolta dei resti mortali in cassetta ossario di zinco (fornita dalla ditta appaltatrice) munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto e sua saldatura, se la salma è trovata in stato di mineralizzazione, oppure deposizione della bara in involucro di zinco (fornito dai familiari) munito di targhetta identificativa, se la salma è trovata in stato di mummificazione;
- e. chiusura della tomba con muratura di mattoni pieni o altro idoneo materiale ed intonacatura della chiusura, ovvero riposizionamento della lastra di chiusura nel caso di apertura fuori terra;
- f. pulizia e rimozione dell'eventuale materiale di risulta a seguito dell'operazione di estumulazione.

Tutti i lavori ed i materiali di muratura, nessuno escluso, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

1.4 ESTUMULAZIONE PER TRASLAZIONE, ovvero la rimozione del feretro dal loculo (di colombario e di edicola) finalizzata alla sola traslazione, in questo caso le operazioni richieste sono quelle indicate ai commi: a, b, f, g, ed h del punto 1.3.1.

Tutti i lavori ed i materiali di muratura, nessuno escluso, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

1.5 ESUMAZIONE, ovvero il dissotterramento del feretro dalla nuda terra, PER RACCOLTA DEI RESTI MORTALI (riduzione) O RICOGNIZIONE.

L'operazione di esumazione non comprende l'eventuale collocazione del feretro o della cassetta ossario o dell'urna cineraria presso la nuova sistemazione, che, ove necessario, sarà eseguita secondo le operazioni di cui al precedente comma 1.1, applicando i prezzi di cui all'ALLEGATO A.

Consiste in:

- a. asportazione della terra dalla fossa in cui era stato inumato il feretro;
- b. estrazione del feretro dalla fossa e trasferimento in locale idoneo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- c. apertura ed ispezione del feretro per verificarne lo stato e l'integrità;
- d. raccolta dei resti mortali in cassetta ossario di zinco (fornita dalla ditta appaltatrice) munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto e sua saldatura, se la salma è trovata in stato di mineralizzazione, oppure deposizione della bara in involucro di zinco (fornito dai familiari) munito di targhetta identificativa, se la salma è trovata in stato di mummificazione;
- e. chiusura della fossa con la stessa terra in precedenza accumulata o, se necessario, integrandola con altra.

1.6 TRASLAZIONE, ovvero lo spostamento di feretro, di cassetta ossario o di urna cineraria da una sistemazione ad un'altra (loculo, tomba o fossa) all'interno del cimitero ovvero per il trasferimento delle stesse ad altro cimitero a cura del cittadino utente.

In tal caso, in base alla tipologia dell'intervento, si dovrà far riferimento ai prezzi di cui all'ALLEGATO A.

In tale operazione potrà essere compresa, ove necessario, l'eventuale rivestimento con cassone in zinco della bara (fornito dai familiari).

Tutti i lavori ed i materiali di muratura, nessuno escluso, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

CUSTODIA "SALA DEL COMMIATO"

Il Comune di Trecastelli ha realizzato, all'interno del Cimitero della Municipalità di Ripe, una "sala del commiato" pubblica per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato al feretro, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi parenti.

La "Sala del Commiato" di Trecastelli è una struttura idonea serve per officiare riti del commiato a feretro chiuso, prima della tumulazione, inumazione o cremazione della salma e serve, altresì, come locale ove si può trascorrere l'intero periodo d'osservazione della salma sino alla chiusura della cassa. La Sala del Commiato può essere altresì destinata alle celebrazioni delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti allo scopo.

La richiesta per l'utilizzo della Sala del Commiato è consentita ai familiari del deceduto o all'incaricato del trasporto e onoranze funebri, per conto della famiglia medesima. Contestualmente alle richieste e, comunque entro 10 gg dalla richiesta, il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa, per i giorni di utilizzo, come da stabilito dalla Giunta Municipale.

Il periodo di osservazione presso la Sala del Commiato decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore dal decesso o, in caso di conferma dello stato di morte a mezzo esecuzione di esame elettrocardiografico contestualmente al rilascio del certificato necroscopico. Durante il periodo di osservazione, su richiesta degli aventi titolo, il cadavere può essere trasferito dal domicilio del defunto, alla "sala del commiato". L'esercente dell'attività funebre, nei casi di decesso presso il domicilio, deve acquisire preventivamente l'autorizzazione al trasporto che è rilasciata dal medico necroscopo o dall'autorità giudiziaria. L'esercente l'attività funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

L'obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitarne la profanazione, per tutta la durata della permanenza all'interno della sala del commiato è assicurato dai familiari o operatori specializzati da essi incaricati, durante l'orario di apertura e nei giorni di utilizzo della sala.

Il trasporto di salme dall'obitorio degli ospedali alla "sala del commiato" può avvenire solo dopo che sia stato eseguito l'accertamento necroscopico e redatto il relativo certificato.

La sosta dei feretri in transito può essere consentita, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto per il tempo necessario alla definizione dell'iter amministrativo di individuazione della sepoltura ed in ogni caso per un periodo non superiore a giorni 15. Fa eccezione il deposito richiesto a causa della impossibilità di effettuare le esequie del defunto a causa di quarantena o isolamento fiduciario per Covid – 19 o altre tipologie di malattie infettive (attenzionate dalle competenti autorità sanitarie) cui possono essere sottoposti i congiunti della persona deceduta. In tal caso il feretro potrà restare all'interno della sala per il tempo necessario alla conclusione della misura sanitaria cautelativa imposta.

Nel caso estremo di mancanza di familiari, o qualora i familiari o i loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il quindicesimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga precedentemente o che l'Autorità Giudiziaria non ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.

Successivamente alla richiesta, il Comune autorizza l'osservazione ed il deposito della salma nella Sala del Commiato, dandone immediata comunicazione alla famiglia del defunto e/o all'impresa funebre e alla Ditta affidataria dei servizi cimiteriali, che ha l'obbligo di:

- ▶ Assicurare la pulizia/igiene e riordino della sala, prima e successivamente al suo utilizzo
- ▶ Assicurarsi che l'obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitarne la profanazione, sia assicurato dai familiari o operatori specializzati da essi incaricati, durante l'orario di apertura e nei giorni di utilizzo della sala, avendo cura di segnalare al Comune, eventuali negligenze.

► Aprire e chiudere la sala del Commiato, nei giorni di utilizzo e rispettando l'orario di funzionamento indicato dal Comune (l'apertura della Sala del Commiato deve essere assicurata entro due ore dalla richiesta di utilizzo).

L'apertura al pubblico della "sala del commiato" è consentita dalle ore 9,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Qualora il decesso si verifichi in giorni di chiusura degli Uffici Comunali, stante la necessità di operare in tempi ristretti, la famiglia del defunto e/o l'impresa funebre incaricata potranno prendere immediati accordi con la Ditta affidataria dei servizi cimiteriali, che avrà cura di aprire la struttura e prendere i dovuti accordi per la corretta vigilanza e custodia della salma. La Ditta affidataria dei servizi cimiteriali deve assicurare l'apertura entro due ore dalla richiesta di utilizzo della Sala del Commiato.

Hanno la precedenza all'utilizzo della Sala del Commiato le salme di persone residenti in vita nel Comune di Trecastelli e che verranno tumulate nei cimiteri Comunali, ovvero, nel caso di urne cinerarie, conservate presso il domicilio di parenti residenti nel Comune.

In subordine hanno precedenza le salme di persone anche residenti in altri Comuni ma che verranno tumulate nei Cimiteri cittadini.

In ogni caso, qualora sia autorizzato il deposito della salma non riconducibile alle situazioni di priorità sopra specificate, dovrà essere sempre mantenuta libera una delle due stanze di cui si compone la sala del commiato.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Tutti i servizi elencati nell'art. 5 sono effettuati direttamente dall'impresa appaltatrice con mezzi e personale proprio.

Nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, l'appaltatore è libero di organizzare il personale ed i mezzi in piena autonomia, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni qui contenute e delle norme in materia di diritto del lavoro.

L'elenco nominativo delle persone, dipendenti dell'impresa appaltatrice, che verranno dedicate al servizio, dovrà essere comunicato all'Amministrazione alla stipula del contratto.

L'appaltatore deve comunicare il nominativo di un Responsabile per la gestione del servizio che curerà i rapporti con l'Amministrazione comunale e che sarà responsabile delle operazioni compiute dalla ditta medesima.

Nel corso dell'esecuzione dei servizi, il Responsabile per la gestione del servizio deve risultare sempre raggiungibile, anche a mezzo telefono, per eventuali comunicazioni da parte del Comune riguardanti i servizi medesimi.

Il personale dipendente dell'impresa appaltatrice, che svolgerà il servizio all'interno del cimitero comunale, dovrà indossare una divisa decorosa ed essere munito del cartellino di riconoscimento, con allegata foto tessera, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008.

Il personale dipendente dovrà essere debitamente formato dal datore di lavoro relativamente agli atteggiamenti da tenere nei luoghi nei quali si troverà ad operare, svolgendo le proprie mansioni con ordine, serietà e diligenza e operando in modo da non violare le disposizioni normative in vigore, nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e degli incaricati di pubblico servizio.

L'appaltatore assume l'obbligo di dotare il personale alle proprie dipendenze di tutti i macchinari, attrezzi manuali, attrezzature protettive ed antinfortunistiche, prodotti detergenti, disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti nel presente capitolato e dalla normativa per la sicurezza dei dipendenti in materia sanitaria.

L'appaltatore deve disporre in modo continuativo (anche durante i periodi di ferie o assenza ad altro titolo) di una dotazione di personale adeguata a garantire i servizi oggetto dell'appalto secondo le previsioni di cui al presente capitolato, anche nell'ipotesi di due servizi concomitanti.

La necessaria dotazione di personale deve essere prontamente integrata in caso di assenze a qualsiasi titolo, in modo da poter assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri programmati dall'ufficio comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche al fine di accertare che le persone operanti siano effettivamente alle dipendenze della ditta appaltatrice.

Eventuali infrazioni sono segnalate dal Comune alle competenti autorità di controllo e costituiscono inoltre richiamo formale ai fini degli aspetti sanzionatori di seguito disciplinati.

ART. 7 - CONSISTENZA DEL SERVIZIO

Tutte le operazioni previste all'art. 5 del presente capitolato dovranno essere effettuate, con diligenza e regolarità ed, in ogni caso, assicurando la presenza di:

- ▶ la presenza di numero 4 (quattro) unità per ogni funerale e/o ingresso di feretri o urne, in qualsiasi giorno o ora esso si svolga;
- ▶ garanzia di reperibilità h 24 fornendo recapito telefonico, fisso e mobile, ai competenti uffici per prestare il loro servizio all'Autorità Comunale, all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine, qualora ne facessero richiesta, al fine di svolgere le incombenze di rito.

Tutti gli interventi relativi alla predisposizione di ogni servizio di cui all'art. 5 devono essere eseguiti con personale numericamente adeguato e comunque adottando tutte le misure di prevenzione e di sicurezza prescritte dalle vigenti norme in materia.

ART. 8 - ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE

L'impresa appaltatrice del servizio è l'unico responsabile della gestione dei servizi cimiteriali indicati nell'art. 1 del presente capitolato, che dovranno svolgersi in conformità del Capitolato d'Appalto.

L'eventuale presenza sul luogo di esecuzione del contratto di dipendenti dell'Amministrazione comunale, nonché le disposizioni da loro impartite si intendono esclusivamente connesse con la miglior tutela dell'Amministrazione stessa e non diminuiscono la responsabilità dell'impresa appaltatrice che sussiste in modo pieno ed esclusivo.

All'impresa appaltatrice incombe l'obbligo di designare un Responsabile per la gestione del servizio. Tale nomina dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto e comunque, prima che abbia luogo l'effettiva consegna di gestione del servizio.

Di tale soggetto dovranno essere comunicati anche i recapiti telefonici (cellulare e fisso), P. E. C. ed e-mail.

In particolare, compete esclusivamente all'impresa appaltatrice ogni decisione e responsabilità per quanto attiene:

- a) le modalità e l'organizzazione del servizio e di tutto quanto annesso per garantire la migliore funzionalità del servizio cimiteriale secondo parametri di efficienza ed efficacia;
- b) il rispetto integrale delle norme antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento relativo finalizzato a salvaguardare l'incolumità sia del personale operante che dei terzi; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice;
- c) la responsabilità in ordine ad ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di danni ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restando l'Amministrazione comunale, nonché il personale preposto, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento od azione legale.

In particolare, l'impresa appaltatrice dovrà verificare che tutti i macchinari e le attrezzature rispettino le norme di legge ad essi applicabili e, se del caso, procedere al loro adeguamento. E' altresì, obbligo dell'impresa appaltatrice, presentare la documentazione dimostrante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune i seguenti oneri:

- tutte le spese dirette ed indirette per beni di consumo o durevoli, automezzi, attrezzature, ecc., necessarie a svolgere i servizi oggetto del presente capitolato;
- tutte le spese relative al personale impiegato nell'espletamento dei servizi, derivanti da norme di legge e contrattuali in materia di assunzioni, di prevenzione degli infortuni, di contribuzione ed assicurazioni obbligatorie ed ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- la stipula di specifica polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi di cui al successivo art. 11;
- tutte le spese finalizzate all'adozione di ogni cautela necessaria a garantire la sicurezza e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone e cose;

- la fornitura degli attrezzi e dei macchinari di seguito indicati: idonea attrezzatura e macchinari di scavo;
- il possesso di idonea attrezzatura necessaria per lavori di muratura;
- il possesso di idonea attrezzatura per i lavori di pulizia e sanificazione (anche in riferimento alla prevenzione del contagio da Covid-19 e /o altre emergenze sanitarie che dovessero verificarsi);
- la fornitura delle cassette ossario per la raccolta resti con le caratteristiche richieste dal tipo di operazione cimiteriale da eseguire.
- la fornitura di tutto il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti cimiteriali;
- il corretto uso e la manutenzione degli immobili e degli attrezzi, strumenti e quanto altro fornito dal Comune;
- tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, derivanti dalla stipula del relativo contratto di appalto;
- il rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta non potrà depositare all'interno del cimitero attrezzature e materiali oltre quelli strettamente necessari per svolgere il servizio. I materiali e le attrezzature dovranno essere depositati e tenuti nei punti stabiliti dal Responsabile del Settore cimitero.

2. La ditta appaltatrice ha facoltà di organizzare i servizi nel modo che riterrà più opportuno per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali, salvo il caso in cui l'Ufficio comunale competente ritenga utile e necessario impartire precisi ordini, istruzioni o prescrizioni. Gli ordini di servizio sono vincolanti per la ditta appaltatrice e la loro esecuzione dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Sono a carico del Comune di Trecastelli:

- a. il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ordinari cimiteriali;
- b. la fornitura di tutti i raccoglitori destinati alla differenziazione dei rifiuti;
- c. la fornitura della ghiaia necessaria alla manutenzione delle stradine interne al cimitero;
- d. la fornitura dei registri e di ogni altro materiale amministrativo necessario;
- e. i pagamenti delle spettanze secondo i tempi ed i modi indicati all'art. 18.

Il Comune individua il Responsabile del Settore e/o suo preposto e comunica all'appaltatore i canali di contatto.

Il Responsabile del Settore e/o suo preposto fornisce all'appaltatore, nei termini e nei modi più opportuni, l'elenco dei servizi da svolgere nonché tutte le indicazioni operative ritenute necessarie per il regolare svolgimento dei servizi appaltati.

L'appaltatore deve garantire l'esecuzione dei servizi rispettando gli orari fissati e senza causare ritardi alle cerimonie funebri, attenendosi agli ordini di servizio ed alle indicazioni di volta in volta ricevuti dal Responsabile del Settore.

Al Responsabile del Settore compete l'onere di verificare la regolare esecuzione dei servizi appaltati, di ricevere e valutare eventuale segnalazione ricevute, vigilando affinché tutte le operazioni svolte dalla ditta appaltatrice avvengano nel rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dalle norme vigenti. In caso di inosservanze gravi che compromettono la sicurezza, il decoro ed il corretto svolgimento dei servizi appaltati, il Responsabile del Settore ha la facoltà di disporre la sospensione delle prestazioni.

ART. 9 - PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

1. La ditta appaltatrice, per lo svolgimento delle operazioni cimiteriali e dei servizi oggetto del presente capitolato, provvederà con il personale necessario e professionalmente competente.

2. Il personale della ditta appaltatrice ha l'obbligo di tenere un comportamento consono alla funzione ed alle circostanze in cui si svolge il servizio e dovrà disporre di un abbigliamento decoroso e comunque idoneo alla manipolazione dei feretri e del loro contenuto, nel rispetto delle vigenti e future norme di sicurezza.

3. Il Comune di Trecastelli si riserva il diritto di chiedere all'impresa la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto al servizio per comprovati motivi, anche in relazione al mantenimento di un corretto rapporto e buona disponibilità nei confronti degli utenti del servizio. Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste del Comune di Trecastelli, in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di risoluzione del rapporto contrattuale. Il personale in servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, deve esporre apposita tessera di riconoscimento fornita dall'impresa, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'impresa deve fornire al proprio personale indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuali, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, da indossare durante le ore di servizio.

4. La ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. E' inoltre obbligata ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme dei contratti nazionali di lavoro. Pertanto, la ditta appaltatrice è l'unica responsabile delle infrazioni e degli inadempimenti accertati in materia di personale dai competenti organi di vigilanza.

5. Il Comune di Trecastelli resta del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti tra la ditta appaltatrice ed i suoi dipendenti nonché alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro, essendo quindi sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamenti

in materia di lavoro ed assicurazioni sociali. Pertanto, la ditta appaltatrice è l'unica responsabile delle infrazioni e degli inadempimenti accertati in materia di personale dai competenti organi di vigilanza. Il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'organismo aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

6. La ditta appaltatrice si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

7. L'impresa deve garantire che il personale impiegato nell'esecuzione del servizio sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti.

ART. 10 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

I. Tutti gli oneri diretti o indiretti relativi al personale sono ad esclusivo carico dell'impresa; pertanto, la ditta appaltatrice dovrà tenere indenne il Comune di Trecastelli da ogni pretesa dei lavoratori in ordine ai servizi oggetto di appalto. L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto.

2. L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

3. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Comune di Trecastelli o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto appena previsto, l'impresa non potrà opporre eccezioni al Comune di Trecastelli né avrà titolo al risarcimento di danni.

ART. 11 – DIVIETI E RESPONSABILITA' PER DANNI DELLA DITTA APPALTATRICE

I. E' fatto assoluto divieto al personale della ditta appaltatrice di richiedere o accettare denaro dai cittadini utenti per lo svolgimento dei servizi cimiteriali oggetto del presente appalto. Tutti i rapporti amministrativi ed economici con i cittadini utenti saranno tenuti direttamente ed esclusivamente dall'Ufficio comunale competente. L'eventuale violazione rappresenterà grave negligenza ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni di cui ai successivi articoli 16 e 17.

2. E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di svolgere lavori per conto di privati all'interno del Cimitero.

3. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge Regionale 1° febbraio 2005 n. 3 recante "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali" (B.U.R. 10 febbraio 2005 n. 14), la gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'attività funebre di cui all'art. 7 della stessa Legge. Pertanto, alla ditta aggiudicataria è vietato in maniera assoluta svolgere qualsiasi attività nel campo delle onoranze e servizi funebri, nonché commercializzare manufatti e/o accessori cimiteriali.

4. La ditta aggiudicataria sarà responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti e/o soci, o per difetto delle prestazioni erogate e delle normali previdenze ad esse attinenti, potessero venire arrecati a persone o cose, tenendo sollevato incondizionatamente il Comune da ogni responsabilità ed onere anche rispetto ai terzi; a tal fine, la ditta è obbligata a dotarsi di idonea e specifica copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O.) per l'intera durata del contratto, con un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00 (5 milioni), fermo restando la responsabilità dell'impresa per le somme eccedenti i massimali garantiti. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata per i servizi oggetto del presente appalto e consegnata in Comune prima della sottoscrizione del contratto di appalto.

La copertura assicurativa in esame deve avere le seguenti caratteristiche:

- ▶ essere valida anche in caso di colpa grave o dolo delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere a norma di legge;
- ▶ deve comprendere i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- ▶ l'Ente appaltante ed i suoi dipendenti sono considerati terzi;
- ▶ la Compagnia di assicurazione deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante;
- ▶ la Compagnia di assicurazione si deve impegnare a non effettuare alcuna liquidazione di danno senza il consenso dell'Ente;
- ▶ il pagamento di eventuali sinistri per danni all'Ente appaltante dovrà essere fatto senza applicazione di alcuna franchigia che sarà opponibile solo all'Assicurato;
- ▶ la compagnia si deve impegnare a non consentire alcuna variazione della polizza se non con il consenso scritto del committente;
- ▶ la compagnia si deve impegnare a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo di pagamento ed a mantenere la copertura assicurativa per 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

ART. 12 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi del comma 4, art. 1 del D. l. 16 luglio 2020, n. 76 non è richiesta cauzione provvisoria.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art 117 d.lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni nonché dell'esborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto imputabile all'appaltatore. Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, e sarà svincolata dal Comune ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze.

L'amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi della ditta appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni od altro alla stessa imputabili, previa notifica all'appaltatore del provvedimento assunto dal Comune; conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto detto in precedenza, la ditta appaltatrice è obbligata nel termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica del provvedimento a reintegrare la cauzione stessa; in difetto, il contratto d'appalto verrà risolto.

Si applicano le riduzioni di cui al d.lgs. 36/2023.

ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria, potrà avvenire solo dopo l'acquisizione e verifica della documentazione richiesta. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. decreto sviluppo bis), a partire dal 1° gennaio 2013 il contratto in forma pubblica amministrativa deve essere stipulato con modalità elettronica.

2. Tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, SUBAPPALTO

1. E' vietata in ogni caso la cessione totale o parziale del contratto.

2. E' vietato qualsiasi tipo di subappalto.

3. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - CONTROLLO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo e verifica ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte dell'appaltatore agli obblighi derivanti dal presente capitolato.

2. Ove siano accertati fatti che costituiscano violazione di un dovere dell'appaltatore, in ordine all'efficiente gestione del servizio, o di ogni altro onere imputabile allo stesso sulla base del presente

capitolato, nonché violazioni alle norme di legge e/o regolamentari che possano produrre disservizi, l'Amministrazione comunale contesterà gli addebiti, prefissando un termine congruo per eventuali giustificazioni.

3. Qualora l'appaltatore non provveda, ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, l'Amministrazione comunale potrà, con atto motivato, irrogare le penalità di cui al successivo art. 16 o attivare la procedura per la risoluzione del contratto di cui all'art. 17.

ART. 16 - PENALI E SANZIONI

1. Le violazioni e le inadempienze di lieve entità agli obblighi contrattuali, quali ritardi e/o non corretta esecuzione delle operazioni cimiteriali, cattiva esecuzione dei lavori di pulizia e giardinaggio, non corretta manutenzione dei vialetti, imperfetta manutenzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, comportamenti considerati scorretti nei confronti dei cittadini o non adeguati al luogo di lavoro, e più in generale ogni altra inadempienza che pregiudichi il corretto svolgimento dei servizi, comportano l'irrogazione di una penale variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 a seconda della gravità del fatto contestato.

2. La penale di cui al comma precedente viene inflitta con provvedimento scritto motivato del Responsabile del Servizio comunale competente ed è riscossa mediante trattenuta sui pagamenti da corrispondere alla ditta ovvero mediante incameramento della fideiussione fino a concorrenza dell'importo della penale stessa; in quest'ultima ipotesi, la ditta è obbligata alla reintegrazione della fideiussione nell'importo originario nel termine di 15 (quindici) giorni, pena la risoluzione del contratto.

3. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, l'Amministrazione appaltante ha diritto di sospendere ogni pagamento in corso e di rivalersi sulla cauzione per il danno subito, nonché di procedere alla risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 17.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, accertato con provvedimento del Responsabile del Servizio comunale competente notificato all'impresa, il Comune procede alla risoluzione del contratto di appalto. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 16, la stazione appaltante può esercitare tale diritto nei seguenti casi:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato;
- b) mancata reintegrazione della fideiussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
- c) esercizio di attività vietate o non previste dal presente capitolato;
- d) gravi e reiterate negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e contestate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari ritenuti gravi.

2. La risoluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e l'addebito all'appaltatore di tutti i danni conseguenti, derivanti anche dalla stipulazione di un nuovo contratto e/o dall'esecuzione d'ufficio dei servizi non espletati.

ART. 18 - PAGAMENTI

1. L'ente appaltante provvederà a pagamenti bimensili posticipati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. Al riguardo, la ditta aggiudicataria dovrà produrre fattura, dove saranno riportate analiticamente la quantità e la qualità delle operazioni cimiteriali eseguite nel mese di riferimento ed il relativo prezzo unitario al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

2. Il servizio comunale competente provvederà al controllo di ogni fattura pervenuta e, qualora lo ritenesse necessario, chiederà alla ditta appaltatrice gli opportuni chiarimenti; in tal caso, il termine di cui al comma precedente verrà sospeso in attesa che vengano forniti i chiarimenti richiesti.

3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

4. La ditta aggiudicataria, a pena di nullità del contratto di appalto, assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, è tenuta a comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica". In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

ART. 19 - MISURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Trattamento dei dati personali.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi qui descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto, si fa riferimento al Regolamento U.E. Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679.

ART. 20 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice, durante l'appalto o al suo termine, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, ove non risolte transattivamente in via bonaria, saranno definite da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle due parti ed il terzo, con funzioni di presidente, in accordo tra le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

2. Il collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore ed il suo giudizio sarà inappellabile ed obbligherà le parti. Le spese del giudizio arbitrale saranno poste a carico della parte soccombente.

ART. 21 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

1. La ditta appaltatrice dovrà disporre di idoneo recapito, munito di telefono, segreteria telefonica e posta elettronica, funzionanti e attivi 24 ore su 24 e di un ufficio che dovrà restare aperto almeno dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2. La ditta dovrà comunicare il proprio domicilio all'ente appaltante, come tutte le variazioni che dovessero successivamente intervenire.

ART. 22 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alla normativa di riferimento nonché alla determinazione a contrattare del Responsabile del servizio competente ed alla relativa documentazione di gara.
2. Nel caso in cui ci sia la necessità di eseguire attività o operazioni cimiteriali diverse non previste, in tutto o in parte, dal presente capitolato, l'ufficio comunale competente provvederà ad applicare la fattispecie più attinente applicando il prezzo corrispondente.